

## **TI\_GERICHTE 34.2017.7 vom 30. November 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-11-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2017.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2017.7)

FR: TI\_GERICHTE 34.2017.7 du 30 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 34.2017.7 del 30 novembre 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giorni per procedere alla verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore alla luce degli artt. 2, 7 e 11 LPP con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore, sulla base dei dati salariali indicati in petizione (e rimasti incontestati da parte del datore di lavoro che non ha presentato la risposta di causa) nonché di ogni altra informazione che dovrà se del caso essere richiesta direttamente all'ex lavoratore o al datore di lavoro (cfr. IX).

Con lettera 24 maggio 2017 il suddetto patrocinatore ha in particolare comunicato al Tribunale:

Ma a prescindere dalla mancata corrispondenza summenzionata, si deve nondimeno sottolineare come nemmeno sono condivisibili le ragioni addotte da CV 1 relativamente alla propria mancata affiliazione nel corso del periodo 2009-2011: il mancato assoggettamento non andava infatti ricondotto ad una questione di età (giocatori/dipendenti al di sotto dei 25 anni), bensì al fatto che i soggetti di riferimento erano già attivi professionalmente e che dunque l'attività \_\_\_\_\_ risultava solo accessoria (art. 1j OPP2).

Si deve dunque concludere che quanto espresso nella documentazione allegata alla citata ordinanza del 3 maggio scorso non può risultare decisiva nell'ambito della presente fattispecie alla quale non è minimamente assimilabile: i soggetti di riferimento sono diversi; il periodo di collaborazione pure così come i parametri remunerativi; il tutto indipendentemente dal fatto che AT 1 ha iniziato la propria collaborazione con CV 1 quando aveva già 25 anni.

A fronte di tutto quanto precede appare ragionevole chiedersi se, a prescindere dalla base legale di riferimento (art. 12 e 60 LPP anziché 11 LPP), non vi sia luogo di approfondire avantutto il quesito relativo al preliminare assoggettamento ad una cassa di compensazione AVS nella propria qualità di primo pilastro del sistema previdenziale svizzero, così come indicato nella risposta e prescritto peraltro dalle direttive UFAS sul controllo dell'affiliazione (che per semplicità vengono allegate alla presente qua le doc. 2).

Si sottolinea che quanto precede viene suggerito non da ultimo per ossequiare l'iter procedurale standard che impone alla convenuta 2 di intervenire in seconda battuta rispetto alle casse di compensazione AVS e ciò a fronte del fatto che la base di calcolo per la verifica dell'obbligo assicurativo ai sensi della LPP risultano proprio le distinte della citata cassa a valere quale prova dei guadagni versati dal datore ai singoli dipendenti per un determinato periodo temporale, non da ultimo nell'ottica di un'eventuale procedura presso il Fondo di garanzia del secondo pilastro a fronte di scoperti non pagati.

In questo senso dunque la verifica preliminare dell'obbligo assicurativo sulla base dei dati salariali indicati in petizione (incontestati dalla convenuta 1) pur essendo chiaramente esperibile, potrebbe condurre a risultati impropri. ( )■(cfr. X)

1.5 Con lettera 30 maggio 2017 il giudice delegato ha comunicato alla Cassa \_\_\_\_\_ quanto segue:

Sono quindi a chiedervi di voler comunicare, non appena possibile e con cortese sollecitudine, sia allo scrivente giudice sia alla Fondazione CV 2, i dati salariali corretti e completi concernenti l'ex dipendente della CV 1 (ora \_\_\_\_\_) AT 1, \_\_\_\_\_.

La citata Fondazione, come si evince dagli atti di petizione a voi già intimati nell'ambito delle suevocate procedure AVS, quale parte nella causa giudiziaria in materia LPP che la oppone ai suddetti ex dipendenti, è infatti chiamata - se adempite le condizioni poste dalla legge - a quantificare e riscuotere i contributi previdenziali dovuti e versare le rispettive prestazioni d'uscita agli ex assicurati.■(cfr. XI)

Con lettera 20 luglio 2017 la Cassa \_\_\_\_\_, producendo l'estratto conto individuale aggiornato già notificato al rappresentante dell'attore, ha informato il vicepresidente del Tribunale che ( ) A seguito degli accertamenti effettuati e sulla base delle dichiarazioni dei salari presentate dalla società per gli anni 2015 e 2016 la Cassa ha trasmesso in data 20 luglio 2017 all'Avv. RA 1, rappresentante degli assicurati indicati precedentemente, e alla Fondazione CV 2 di \_\_\_\_\_ gli estratti conto individuali aggiornati (cfr. copie allegate)■(cfr. XIV).

1.6 Il 26 luglio 2017 il rappresentante della fondazione convenuta ha comunicato:

ripreso contatto con lei in merito alla procedura in oggetto essendo stato informato dalla mia mandante (convenuta 2) che la Cassa \_\_\_\_\_ le ha trasmesso l'estratto conto individuale dell'attore.

Da quanto riferitomi dalla mia assistita, per poter opportunamente dar seguito alla sua ordinanza dello scorso 3 maggio (ovvero procedere alla verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore) la Fondazione CV 2 necessita di poter disporre della distinta completa di tutti i dipendenti della convenuta 1 nel periodo di riferimento. La mia patrocinata riferisce di essersi già rivolta alla Cassa \_\_\_\_\_ allo scopo di ottenere questi necessari complementi di informazione onde concretizzare l'affiliazione d'ufficio del datore di lavoro inadempiente.

A fronte di quanto precede, con la presente mi permetto di confermare che l'incombenza da lei assegnata alla convenuta 2 con la summenzionata ordinanza è in fase di evasione; da quanto riferitomi devo tuttavia rilevare che tale esercizio non potrà essere finalizzato in tempi brevi. Ancor prima che l'onorevole Giudice proceda con l'assegnazione di un nuovo termine le chiedo dunque di voler tenere presente che l'ordinanza non potrà essere compiutamente ossequiata prima di fine novembre 2017■(cfr. XV).

in merito alla procedura in oggetto e con particolare riferimento alla sua ordinanza dello scorso 18 agosto, con la presente sono ad informarla che, dopo essermi confrontato con i rappresentanti della mia mandante, è emerso che la verifica dell'obbligo assicurativo per il lavoratore con consecutiva quantificazione dell'eventuale prestazione d'uscita di spettanza dell'attore è in fase di evasione.

Tale incombenza non potrà tuttavia essere finalizzata entro il termine impartito (fine del mese corrente) e mi vedo dunque costretto a richiederle un'ulteriore proroga dello stesso.

E' verosimile che la Fondazione CV 2 possa ossequiare l'ordinanza entro una quindicina di giorni; precauzionalmente le chiedo tuttavia di voler prorogare il termine sino alla al 31 ottobre 2017.

Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità, resto in attesa di un suo cortese riscontro.■(cfr. XVIII)

Con successivo scritto 29 settembre 2017, producendo della documentazione il patrocinatore della fondazione ha informato il giudice delegato che■( ) nell'ambito della verifica di cui alla sua ordinanza dello scorso 18 agosto (vedi altresì il mio scritto di ieri 28 settembre) la mia mandante si è rivolta a \_\_\_\_\_ ottenendo il riscontro che le trasmetto in allegato. Come può lei stesso constatare la presa di posizione dell'entità summenzionata è sorprendente poiché, sostanzialmente, sconfessa esservi identità tra il soggetto CV 1 e, appunto, \_\_\_\_\_. Quest'emergenza, oltre ad ostacolare la procedura di affiliazione a cui è confrontata la Fondazione CV 2, potrebbe porre una questione fondamentale quale quella della legittimazione processuale. La presente a valere esclusivamente quale segnalazione; mi astengo dunque a questo stadio da qualsivoglia considerazione lasciando al suo prudente giudizio la valutazione degli eventuali incumbenti che si rendono necessari a fronte di questa emergenza. Visto quanto precede mi permetto tuttavia sin d'ora di chiedere che il termine gravante la mia assistita sia sospeso sino alla definizione della questione■(cfr. XIX).

1.7Il 3 ottobre 2017 il Giudice delegato ha chiesto a CV 1 e a \_\_\_\_\_ (rivelatasi poi essere \_\_\_\_\_, cfr. XXXIII) l'edizione degli statuti delle rispettive associazioni sportive, invitando la seconda a voler anche comunicare i nominativi dei dipendenti attivi negli anni 2015 e 2016 (cfr. XXI). In risposta, a nome della Associazione \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ il 2 novembre 2017 ha trasmesso al giudice delegato gli statuti e l'organigramma dell'associazione, precisando che nel 2016 l'unico dipendente è stato il sig. \_\_\_\_\_ mentre che per il 2015 non vi sono stati dipendenti l'associazione essendo stata costituita nel giugno 2016 (cfr. XXXIII).

1.8Il 13 ottobre 2017 il patrocinatore dell'attore si è rivolto al Tribunale osservando: prendo atto di quanto notificato con la fissazione di termine del 03/04 ottobre 2017, in merito alla tesi che l'Associazione \_\_\_\_\_ sia un nuovo e indipendente datore di lavoro che nulla ha da spartire con l'Associazione CV 1 (ora \_\_\_\_\_).

Preliminarmente contesto, e chiedo nel contempo di stralciare dall'incarto, quanto prodotto con gli allegati XIX da 1 a 7, per i motivi che seguono.

Agli atti nulla è prodotto in merito alla costituzione di questa (paventata) nuova Associazione, della quale neppure si conosce l'indirizzo postale di sede, ma solo una casella postale.

Da quanto si evince, la nuova Associazione avrebbe solo una minima differenza nella ragione sociale da quella convenuta nella procedura che ci occupa (un simbolo "#").

Questa Associazione si è stranamente affiliata alla Fondazione LPP lo scorso 27 gennaio 2017, pochi giorni prima dell'istanza che ci occupa ma dopo la diffida di pagamento dei salari del Collega \_\_\_\_\_ (datata novembre 2016).

Nell'incarto non risultano mancate notifiche di atti a parte convenuta, pertanto questa nuova teoria di mancanza di legittimazione passiva doveva essere sollevata prima da parte della convenuta 1.

Questo tentativo di creare ad hoc un nuovo soggetto giuridico dev'essere contestato e rettificato dalla Cassa di compensazione AVS e dagli istituti LPP coinvolti. Si tratta di un Associazione "donata", considerato che l'amministrazione di CV 1 esiste ancora e ha pure corrisposto (doc. Villi) con la Cassa di compensazione AVS.

Tant'è, agli occhi del dipendente il suo datore di lavoro (CV 1, ora \_\_\_\_\_) è la stessa persona giuridica che attualmente prende posizione cercando di invocare mancanza di legittimazione passiva (\_\_\_\_\_).

Il tentativo di confusione ■ se non di sottrazione ai propri obblighi ■ dovrebbe essere appurato d'ufficio, considerato che l'amministrazione di CV 1 rispose alla Cassa AVS in data 13 marzo 2017 (doc. VIII 1), in data 18 agosto 2017 è stato notificato l'estratto conto individuale AVS di parte istante, mentre (solo) ora una persona (senza specifica di titolo) di \_\_\_\_\_ solleva di non aver lo stesso numero di affiliazione.

Eppure le notifiche sono state effettuate a un solo indirizzo postale, a comprova che la nuova Associazione \_\_\_\_\_ ha sede presso l'indirizzo di CV 1 (ora \_\_\_\_\_)!

Questo è già un primo, decisivo, indizio che parte convenuta 1 è intenta a crearsi una doppia personalità.

A suffragio della continuità dell'Associazione, malgrado il cambio di ragione sociale, si segnala quando segue:

■ la pretesa nuova associazione è affiliata alla Federazione \_\_\_\_\_ ed è ha assunto i diritti federativi della precedente società, visto che dispone pure della squadra 1. Lega Nazionale, come riportato in homepage (doc. XX);

■ la pretesa nuova associazione ha gli stessi scopi di CV 1, ora \_\_\_\_\_;

■ agli atti non è prodotto alcun documento comprovante il nome dei liquidatori responsabili e/o l'avvenuta liquidazione dell'Associazione CV 1, ora \_\_\_\_\_;

■ la pretesa neocostituita associazione come spiega il fatto che CV 1 (ora \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ utilizzano lo stesso logo (il \_\_\_\_\_)?

■ il 18 aprile 2017, sulla homepage \_\_\_\_\_ era riportato il nominativo della società \_\_\_\_\_ (doc. XXI).

Si prende atto, infine, che il doc. XIX 3, quale datore di lavoro affiliato alla Cassa \_\_\_\_\_ risulta \_\_\_\_\_!

In conclusione, visto che il numero di affiliazione AVS esiste(va) già per CV 1, ora \_\_\_\_\_, non sarà certo un "#" a creare nuova personalità giuridica!

Chiederei un'analisi approfondita da parte dell'AVS in merito alla continuità del datore di lavoro, malgrado gli estetici cambi di ragione sociale.

Viste le evidenze qui prodotte, a tutela del lavoratore, CV 1 (o \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ che sir di voglia) altro non è che il datore di lavoro e ogni forma associativa successiva è una continuazione dello stesso datore di lavoro.

Parte convenuta 1 esiste (cfr. summenzionate risposte e notifiche) e pertanto sarà un problema interno tra i membri di Comitato come dare seguito agli incombeni decisi da Codesta Autorità (cfr. XXIV).

riprendo contatto con lei in merito alla procedura in oggetto avendo ricevuto la proroga del termine richiesta con il mio scritto di data 28 settembre 2017 ma non avendo ottenuto riscontro alla mia missiva del giorno successivo.

Nella citata lettera, che viene qui richiamata, la mia mandante evidenziava come la (pretesa) mancanza di identità tra CV 1 e \_\_\_\_\_ comportava, inter alia, la paralisi della procedura di affiliazione di cui si sta occupando la Fondazione CV 2.

Le sarei dunque grato se mi volesse cortesemente fornire indicazioni quanto alla gestione di questo incidente procedurale considerato come a questo stadio la mia assistita non è oggettivamente in condizione di evadere la pendenza che la grava (cfr. XXVII).

1.10 Il 25 ottobre 2017 il giudice delegato ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell'attore e a quello della fondazione convenuta gli scritti di cui ai doc. XX a XVII, citando contestualmente le parti (per la \_\_\_\_\_, il sig. \_\_\_\_\_) a comparire all'udienza di discussione della causa il 13 novembre 2017 (cfr. XXVIII).

1.11 Con scritto 25 ottobre 2017 la Cassa \_\_\_\_\_ ha trasmesso al Tribunale copia della conferma di affiliazione quale datore di lavoro della CV 1 nonché copia della conferma di assenza di dipendenti dal 1. aprile 2016 e dello stralcio dal registro degli affiliati. La Cassa ha inoltre prodotto copia del questionario per l'affiliazione della \_\_\_\_\_ (recte: \_\_\_\_\_) e della conferma di affiliazione di quest'ulti-ma quale datore di lavoro (cfr. XXX e allegati).

1.12 Con lettera 30 ottobre \_\_\_\_\_ ha comunicato al Tribunale:

mi riferisco alla citazione del 25 ottobre 2011, che mi è stata inoltrata, nella quale vengo convocato quale Presidente di \_\_\_\_\_.

Con la presente tengo a precisare che, come già numerose volte ripetuto negli scorsi mesi, in risposta alle insistenti sollecitazioni dell'Avv. RA 1, al limite del persecutorio, non sono e non sono mai stato Presidente dell'Associazione CV 1.

Con immenso rispetto declino il suo invito (cfr. XXXI)

1.13 Il 31 ottobre 2017 il giudice delegato ha indirizzato all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche il seguente scritto:

Sono quindi a chiedervi di voler cortesemente comunicarmi:

·se risulta/risultava iscritta come contribuente l'associazione CV 1 (indicare il periodo);

·se risulta/risultava iscritta quale contribuente l'associazione \_\_\_\_\_ (indicare il periodo);

·se queste due associazioni risultano essere due entità giuridiche distinte ossia due soggetti fiscali distinti;

·se risulta che la seconda abbia assunto attivi e passivi della prima, rispettivamente se la seconda sia subentrata nella posizione debitoria/creditoria della prima.

Se in vostro possesso, vi chiedo inoltre di voler trasmettermi copia degli statuti delle due associazioni di cui sopra. (cfr. XXXII)

In risposta alla suddetta richiesta l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, producendo gli statuti della CV 1 (XXXIV-1), ha comunicato:

in merito alla sua richiesta del 31 ottobre 2017, con la presente le comunichiamo quanto segue:

- la scrivente autorità di tassazione ha iscritto l'associazione " \_\_\_\_\_ " nel registro contribuenti a partire dall'esercizio 2007 (primo esercizio 1.7.2006 - 30.6.2007). Sulla base di informazioni che sono state fornite tramite e-mail dall'associazione al comune di \_\_\_\_\_, CV 1 sembrerebbe aver cessato la propria attività nel corso dell'aprile 2016.

L'associazione a tutt'oggi risulta tuttavia ancora iscritta nel registro contribuenti dello scrivente Ufficio, poiché ufficialmente non ha fornito comunicazione alcuna della sua cessazione di attività.

- sulla base di informazioni reperibili nella pagina ufficiale del comune di \_\_\_\_\_ (vedasi a questo proposito \_\_\_\_\_) oppure nel sito \_\_\_\_\_, risulta essere stata costituita una nuova entità attiva nell'ambito della \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_. Pertanto lo scrivente Ufficio di tassazione delle persone giuridiche spontaneamente ha appena iniziato (per il periodo 2017) le procedure di accertamento/iscrizione a registro contribuenti di tale nuova entità.

- le scarse informazioni a disposizione, ma soprattutto la mancanza di indicazioni dirette fornite dai contribuenti oggetto della presente informativa, non permettono di tirare conclusioni chiare all'autorità fiscale. Sulla base dei due punti precedenti sembrerebbe comunque trattarsi di due entità separate.

- l'autorità fiscale, mancando informazioni precise, non è in grado di prendere posizione sull'ultima domanda.

Allegati alla presente vi inviamo gli statuti della CV 1. (cfr. XXXIV)

1.14 Gli atti da XXX a XXXIV con relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza ai patrocinatori dell'attore e della fondazione convenuta (cfr. XXXV).

1.15 Il 13 novembre 2017 si è tenuta l'udienza di discussione dinanzi al giudice delegato in presenza dei summenzionati patrocinatori nonché dell'attore personalmente e come richiesto nell'ordinanza di citazione del 25 ottobre 2017 del sig. \_\_\_\_\_ della Fondazione CV 2.

Nel verbale d'udienza è riportato quanto segue:

Dopo discussione il Gd fa presente alle parti come dalla documentazione agli atti emerge che l'Associazione CV 1 costituita nell'aprile 1995 con cambiamento di nome nel giugno 2003 (doc. XXXIV) e risultante a tutt'oggi esistenti, è stata datrice di lavoro degli attori e come sia sempre questa associazione e non l'Associazione \_\_\_\_\_ creata nel giugno 2016 (doc. XXXIII) e che non risulta aver assunto attivi e passivi rispettivamente crediti e debiti all'Associazione CV 1 a dover essere giuridicamente considerata debitrice di eventuali contributi previdenziali che dovranno se del caso essere richiesti dal /versati all'CV 2 (art. 60 LPP), chiamato poi se del caso all'erogazione ai sensi dell'art. 12 LPP delle prestazioni d'uscita litigiose.

L'Istituto collettore procederà quindi al più presto alla verifica dell'affiliazione e dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Associazione PaCV 1 con successiva

comunicazione al Tribunale di quanto già richiesto con ordinanza 3 maggio 2017 (doc. IX), in particolare della quantificazione delle eventuali prestazioni d'uscita di spettanza degli attori (cfr. XXXVII).

In occasione dell'udienza il giudice ha consegnato alle parti copia della documentazione acquisita d'ufficio agli atti concernente la situazione esecutiva della CV 1 e comprovante in particolare l'esistenza di tale associazione anche dopo la costituzione della \_\_\_\_\_ nel giugno 2016 (cfr. XXXVI/1-4).

1.16 Il 13 dicembre 2017, su richiesta della Pretura di \_\_\_\_\_ il Tribunale ha trasmesso a quest'ultima copia dell'incarto concernente l'attore (cfr. XXXIX; cfr. infra consid. 1.19, 1.20).

1.17 Il 16 gennaio 2018 il TCA ha sollecitato la Fondazione CV 2 a voler dar seguito a quanto stabilito in sede d'udienza il 13 novembre 2017, ossia alla verifica dell'affiliazione e dell'obbligo contributivo LPP dell'associazione CV 1, con consecutiva eventuale quantificazione della prestazione d'uscita (cfr. XL).

Il 22 gennaio 2018 la fondazione ha quindi trasmesso la decisione d'affiliazione d'ufficio emessa nei confronti della CV 1 unitamente al conteggio della prestazione d'uscita di spettanza dell'attore (cfr. XLI).

1.18 Con scritto 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell'attore ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla suddetta decisione d'affiliazione, precisando tuttavia che l'eventuale salario riconosciuto in sede civile sarà comunicato alla Fondazione CV 2 in separata sede (cfr. XLIII).

1.19 Il 14 maggio 2018 il giudice delegato ha chiesto alle parti se, alla luce delle loro precedenti allegazioni e delle risultanze istruttorie, ritenessero necessario assumere ulteriori mezzi di prova dando loro inoltre la possibilità di presentare eventuali considerazioni conclusive (cfr. XLV).

La fondazione convenuta ha comunicato di non aver ulteriori mezzi di prova da assumere, riconfermandosi per il resto integralmente nelle precedenti sue allegazioni (XLVI).

L'attore ha segnalato di aver inoltrato il 30 aprile 2018 le conclusioni scritte nell'ambito della procedura pendente dinanzi al Pretore di \_\_\_\_\_ ed avente ad oggetto il credito salariale vantato nei confronti della società \_\_\_\_\_, chiedendo quindi di attendere l'esito della causa civile prima di presentare le sue conclusioni (cfr. XLVII).

1.20 Il 31 luglio 2018 l'attore ha prodotto copia della decisione 27 luglio 2018 con cui il Pretore di \_\_\_\_\_ ha accolto la petizione presentata nei confronti della CV 1, con condanna di quest'ultima a pagare la somma di EUR 20.875 con interessi e ha respinto invece la petizione presentata contro \_\_\_\_\_ (cfr. L-1). L'attore ha altresì trasmesso copia dello scritto 31 luglio 2018 con cui ha chiesto all'Istituto delle assicurazioni sociali di aggiornare i salari AVS in base all'esito del suddetto procedimento civile (cfr. L-2).

1.21 Il 13 agosto 2018 il giudice delegato ha trasmesso alla fondazione convenuta la suddetta nuova documentazione, con invito a voler in base ad essa aggiornare la quantificazione della prestazione d'uscita dell'attore.

Con lettera 5 settembre 2018 il patrocinatore della fondazione ha in particolare comunicato al TCA che ( ) compete preliminarmente alla Cassa di compensazione AVS di provvedere alla verifica e all'aggiornamento dei rispettivi salari. Ne discende che solo una volta evasa

tale incombenza (e dunque sulla base degli aggiornamenti operati dalla Cassa di compensazione AVS) la Fondazione CV 2 sarà in condizione di adeguare i propri conteggi e di indicare in tal modo l'importo di spettanza degli assicurati. Mi vedo dunque costretto ad attendere gli sviluppi del caso dalla citata Cassa per poter dare completo riscontro alla sua ordinanza del 13 agosto 2018 (cfr. LIV).

Il 6 settembre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso all'Ufficio contributi della Cassa \_\_\_\_\_ copia della sentenza pretorile avente ad oggetto la quantificazione dei salari dovuti all'attore, invitando l'amministrazione a voler aggiornare l'estratto conto individuale (cfr. LV).

Dopo sollecito, con lettera 16 ottobre 2018 l'Ufficio contributi ha così risposto:

Come richiesto qui di seguito le specifichiamo gli importi notificati dalla società CV 1 per gli anni 2015 e 2016 per i dipendenti indicati in oggetto, inoltre vi indichiamo l'importo che verrà ripreso nelle Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016:

( ).

- AT 1(n. AVS \_\_\_\_\_)

Salario dichiarato con distinta salari anno 2015 (08 - 12) = CHF 14'000.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2015 = CHF 13'418.00

Salario dichiarato con distinta salari anno 2016 (01 - 04) = CHF 10'500.00

Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2016 = CHF 4'005.00

( ).

Altresì la informiamo che quando saranno cresciute in giudicato le Tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016, sarà nostra premura trasmettere copia dell'estratto conto individuale aggiornato ( ) (cfr. LVI).

Con scritto 18 ottobre 2018 il Tribunale ha quindi trasmesso alla fondazione convenuta la lista dei salari AVS stabiliti dall'Ufficio contributi, con invito a voler apportare e comunicare le eventuali modifiche alla quantificazione della prestazione d'uscita (cfr. LVII).

Il 24 ottobre 2018, per il tramite del suo patrocinatore, la fondazione convenuta ha comunicato che dalla comunicazione trasmessa al suo lodevole Tribunale dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (lettera del 16 ottobre 2018 annessa alla sua ordinanza del 18 seguente) emerge che l'estratto conto aggiornato degli attori potrà essere considerato definitivo solo con la crescita in giudicato delle tassazioni di ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera menzionata, p. 2 in fine). Sulla base di queste premesse ritengo che l'incombenza a carico della mia assistita potrà essere evasa solo successivamente alla trasmissione definitiva, da parte della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, degli estratti conto individuali concernenti ( ) AT 1 ( ). Rilevo infatti che pur potendo venir calcolate le determinazioni aggiornate da parte della Fondazione istituto collettore LPP sulla base delle indicazioni agli atti, queste ultime sono ancora suscettibili di essere modificate in caso di impugnazione delle tassazioni di ufficio. Resto dunque in attesa di un suo cortese riscontro e nel frattempo le porgo i miei migliori ossequi (doc. LX). A detto scritto a fatto seguito la comunicazione 26 ottobre 2018 con cui il giudice delegato ha invitato la fondazione a voler senza esitazione dar seguito alla richiesta di cui all'ordinanza 18 ottobre 2018, nel

termine (prorogato) assegnatovi (cfr. LXI).

Il 5 novembre 2018 la fondazione convenuta ha comunicato al Tribunale l'ammontare della prestazione d'uscita dell'attore aggiornata in base alle surriferite risultanze istruttorie (cfr. LXII).

1.22 Il TCA ha quindi trasmesso al patrocinatore dell'attore copia delle menzionate corrispondenze di cui ai doc. LI a LXII, con facoltà di presentare eventuali osservazioni al riguardo (cfr. LXIII).

Con scritto 8 novembre 2018 il rappresentante dell'attore ha comunicato che ( ) ringrazia le parti per aver concluso le procedure di recupero degli averi pensionistici dei miei assistiti. Mi rivolgerò direttamente alla Fondazione istituto collettore LPP per i documenti ufficiali e finali (cfr. LXIV).

1.23 Il 27 novembre 2018 la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso al Tribunale l'estratto conto individuale di AT 1, allestito dopo crescita in giudicato delle tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016 e nel quale figurano gli importi già comunicati al Tribunale il 17 ottobre 2018 (cfr. LXVII, cfr. LVI; cfr. supra consid. 1.21).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C\_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Anorma dell'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1 e art. 1 cpv. 1 Lptca). Ratione materiae tale competenza è data se la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

La competenza per materia dello scrivente Tribunale deve essere in casu ammessa nella misura in cui la vertenza ha per oggetto una questione specifica della previdenza professionale, segnatamente il versamento della prestazione d'uscita di spettanza dell'attore da parte della fondazione convenuta (Meyer/ Uttinger, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 28).

Per contro, la competenza a dirimere la controversia laddove verte sul versamento, da parte della CV 1 alla fondazione convenuta, dei contributi previdenziali non può essere ammessa non spettando a questo Tribunale il giudizio in merito al versamento dei contributi in caso di affiliazione d'ufficio ex art. 12 LPP e ciò con riferimento ai motivi esposti in appresso relativamente alla legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro convenuto.

2.3 Per quanto concerne la legittimazione passiva ossia la questione, da determinarsi secondo il diritto materiale, a sapere chi debba essere convenuto in giudizio cioè chi sia

debitore dell'as-serita pretesa (DTF 135 V 316), nella già citata DTF 129 V 320 (cfr. anche DTF 135 V 23 consid. 3.2) il TFA (ora TF) ha stabilito che se le vertenze aventi per oggetto il versamento di un'prestazione di uscita all'ammontare della stessa prestazione va rivolta esclusivamente contro l'istituto di previdenza (cfr. anche STF B 65+67/05 del 6 febbraio 2006, 9C\_417/2009 del 13 luglio 2009).

Inoltre, in caso di mancata affiliazione ad un istituto di previdenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il versamento della prestazione di uscita è suscettibile di essere fatta valer solo nei confronti dell'Istituto collettore in applicazione dell'art. 12 LPP, che disciplina, appunto, una situazione speciale che si presenta allorché un evento assicurato (decesso o invalidità del salariato oppure la cessazione del rapporto di lavoro con consecutiva realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto di previdenza (DTF 129 V 237, 130 V 530; Wyler, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 12 n. 9).

Per il che, nella misura in cui l'attore postula nel caso concreto il versamento della prestazione di uscita di sua spettanza, è data la legittimazione passiva della Fondazione CV 2.

La legittimazione passiva dell'ex datore di lavoro CV 1 (sino alla modifica statutaria del 3 giugno 2003 denominato Gruppo CV 1; cfr. lo Statuto della CV 1 prodotto dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, cfr. XXXIV-1) che l'attore chiede venga condannato a versare alla Fondazione CV 2 i contributi di previdenza professionale non può invece essere riconosciuta. In caso di mancata affiliazione ad un istituto di previdenza e quindi di affiliazione dell'ufficio all'Istituto collettore ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 lett. a LPP, i contributi dovuti vengono infatti stabiliti dalla fondazione medesima tramite decisione (assimilabile a un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF) impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 16; Meyer/Uttinger, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 74 n. 10; cfr. art. 12 cpv. 2 LPP, art. 60 cpv. 2bis, art. 74 LPP), la via giurisdizionale di cui all'art. 73 LPP essendo quindi esclusa (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 LPP, se viene chiesto il versamento a posteriori di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, quest'ultimo è invece di principio passivamente legittimato (cfr. DTF 135 V 23; cfr. anche Brechbühl, in Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti).

2.4 Ai fini del presente giudizio (cfr. infra consid. 2.6) è in ogni caso bene ricordare che a norma dell'art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21'150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 3a OPP2) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero di occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21'150 (importo valido dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018; art. 5 OPP2) sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP dev'essere assicurata la parte del salario annuo da CHF 24'675 (deduzione di coordinamento) sino a CHF 84'600 (importi validi dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2018). Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di CHF 3'525 annui, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).

2.5 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. L'art. 12 LPP, come accennato, riguarda invece l'affiliazione d'ufficio all'Istituto collettore ■ cui competente pure l'effettuazione delle prestazioni (art. 12 cpv. 1 LPP e art. 60 cpv. 2 lett. d LPP) ■ nel caso in cui un evento assicurato (decesso o invalidità del salariato oppure, ciò che corrisponde al caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro con realizzazione di un caso di libero passaggio) si realizzi prima che il datore di lavoro si sia affiliato a un istituto. Tale affiliazione (retroattiva) per legge giusta l'art. 12 LPP è disciplinata nel dettaglio dall'Ordinanza concernente i diritti dell'Istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434). Per quel che riguarda i contributi, come detto essi vengono stabiliti dall'Istituto collettore per mezzo di decisione formale impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

2.6 Dalle allegazioni di petizione, dalla documentazione prodotta ed in particolare dall'esito dei surriferiti accertamenti effettuati dal Tribunale (cfr. supra consid. da 1.3 a 1.22) risulta che l'attore ha lavorato alle dipendenze dell'associazione CV 1 nel 2015 e 2016, percependo salari superiori al minimo ex art. 7 cpv. 1 LPP. Risulta inoltre che il datore di lavoro non lo ha assicurato ai fini previdenziali non essendo neppure affiliato ad un istituto di previdenza.

In corso d'istruttoria, su invito del Tribunale la Fondazione CV 2 ha provveduto ■ dopo verifica dell'obbligo d'affiliazione e contributivo della CV 1 ■ ad affiliare d'ufficio la società sportiva quale datrice di lavoro retroattivamente dal 1. gennaio 2015 (cfr. XLI-2). La procedura d'affiliazione avviata nei confronti dell'associazione \_\_\_\_\_ (cfr. XIX) ■ come i suevoti accertamenti del Tribunale hanno permesso di stabilire e come comunicato alle parti in occasione dell'udienza di discussione del 13 novembre 2017 (cfr. XXXVII) ■ si è rivelata irrilevante ai fini del presente giudizio trattandosi (contrariamente a quanto indicato in petizione) di entità giuridica diversa dalla associazione CV 1 e che non risulta essere mai stata datrice di lavoro dell'attore (sul punto cfr. anche la citata sentenza 27 luglio 2018 del Pretore di \_\_\_\_\_, sub L-1).

Quo all'obbligo assicurativo LPP dell'attore e all'eventuale consecutivo suo diritto al versamento di una prestazione d'uscita, in un primo momento la fondazione convenuta ■ su richiesta del giudice delegato (cfr. XXXVII) esulla base dei salari inizialmente comunicati dalla Cassa di compensazione (cfr. XIV) ■ aveva comunicato che, per quanto riguarda AT 1, vi era diritto ad una prestazione d'uscita di CHF 708, calcolata sulla base dei contributi LPP dovuti sui suddetti salari (CHF 14'000 da settembre a dicembre 2015 e CHF 10'500 da gennaio a marzo 2016; cfr. XIV-1, XLI-4, cfr. art. 2 LPP).

Tuttavia, dopo crescita in giudicato della sentenza 27 luglio 2018 con cui il Pretore di \_\_\_\_\_ ha accertato il diritto di AT 1 ad un salario netto di EUR 37'000 annui per la stagione 2015-2016 con condanna al versamento da parte della associazione CV 1 di un saldo di EUR 20'875 a favore del lavoratore, su richiesta del TCA la Cassa di compensazione ha aggiornato i salari (lordi) AVS dell'attore, fissandoli in Salario

dichiarato con distinta salari anno 2015 (08 - 12) = CHF 14'000.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2015 = CHF 13'418.00 / Salario dichiarato con distinta salari anno 2016 (01 - 04) = CHF 10'500.00 / Salario da riprendere con Tassazione d'ufficio 2016 = CHF 4'005.00, importi ripresi e confermati dalla Cassa nelle tassazioni d'ufficio per gli anni 2015 e 2016 (cfr. LVI, LXVII-1).

Sulla base dei summenzionati importi, su richiesta del giudice delegato la fondazione ha aggiornato l'ammontare della prestazione d'uscita cifrandola in CHF 1'644.17 (cfr. LXII-1). Tale importo è stabilito conformemente alle norme di legge applicabili è stato comunicato al patrocinatore dell'attore, il quale al proposito ha dichiarato di ritenere conclusa la procedura di recupero degli averi pensionistici (cfr. LXIV).

2.7 Stante quanto precede, se da un lato dev'essere negata la legittimazione passiva di CV 1 e quindi la proponibilità della petizione nei suoi confronti per i motivi sopra esposti (cfr. supra consid. 2.2), dall'altro lato la richiesta di giudizio, da riferire all'ambito applicativo dell'art. 12 LPP e tendente al versamento da parte della Fondazione CV 2 della prestazione d'uscita spettante all'attore quale ex dipendente della \_\_\_\_\_, è suscettibile di essere accolta.

La Fondazione CV 2 che ha riconosciuto la pretesa attorea provvedendo pure alla sua corretta quantificazione nella misura in cui non vi abbia già provveduto dovrà procedere all'effettivo versamento della prestazione d'uscita di CHF 1'644.17 in applicazione degli artt. 3 e segg. LFLP.

2.8 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Pur risultando parte attrice formalmente vincente in causa (nei confronti della fondazione convenuta), non si giustifica l'assegnazione di ripetibili a suo favore. La presente procedura giudiziaria avrebbe infatti potuto e dovuto essere se del caso incoata solo una volta stabilito l'obbligo di affiliazione di CV 1 per via decisionale ex art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e dopo la fissazione dei contributi ex art. 12 cpv. 2 LPP (cfr. supra consid. 2.3) decisioni entrambe impugnabili, come visto, al Tribunale amministrativo federale nonché dopo l'eventuale rifiuto (da ritenere non verosimile) da parte della Fondazione CV 2 di riconoscere ed effettuare la prestazione dovuta giusta l'art. 12 cpv. 1 LPP.

Nessuna indennità di parte viene riconosciuta all'associazione CV 1, rimasta contumace in causa (cfr. supra consid. 1.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.